



Trasmissione elettronica  
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI  
FARMACI VETERINARI - DGSAF  
Ufficio 2 – Epidemiologia e anagrafi degli animali,  
coordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IIZZSS)  
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma  
Pec: [dgsa@postacert.sanita.it](mailto:dgsa@postacert.sanita.it)

Alle Regioni e Province autonome  
Assessorati alla sanità  
Servizi veterinari  
LORO SEDI

Registro – Classif: I.4.c.b/2012/5  
Allegati:

E, p.c.

CSN  
c/o IZS Abruzzo e Molise  
TERAMO

PEC: [protocollo@pec.izs.it](mailto:protocollo@pec.izs.it)

**OGGETTO: implementazione anagrafe apistica.  
Aggiornamento BDA.**

Come noto, entro il 31 dicembre 2016 gli apicoltori, direttamente o tramite loro delegati, devono aggiornare in Banca Dati Nazionale – sezione Banca Dati Apistica – il censimento annuale, ovvero la consistenza degli apiari (intesa come numero di alveari) nonché l'ubicazione e dislocazione degli stessi sulla base dell'indirizzo e delle coordinate geografiche, così come previsto dal punto 5 del DM 11 agosto 2014 “*Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale*”.

La registrazione dei censimenti relativi al 2016 rappresenta un momento fondamentale per effettuare una verifica/integrazione/completamento dei dati attualmente registrati in BDA, considerato che a partire dal mese di gennaio 2017 la Banca Dati Apistica nazionale rappresenterà la fonte ufficiale per la programmazione dei controlli previsti dalla normativa vigente e per altre attività come, ad esempio, la comunicazione alle istituzioni comunitarie del patrimonio apistico presente sul territorio nazionale, così come previsto dal Regolamento Delegato (UE) 2015/1366 della Commissione e dal decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 25 marzo 2016 “*Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli per quanto concerne il Programma nazionale triennale a favore del settore dell'apicoltura*”.

Si invitano pertanto i Servizi veterinari a proseguire la proficua attività già effettuata nel corso del 2016 focalizzando l'attenzione sulla verifica dei dati ad oggi riferiti agli apicoltori e presenti in BDA, al fine di ottenere un allineamento tra la Banca Dati Apistica e la situazione sul territorio.

Direttore dell'Ufficio 2:  
Dott. Marco Ianniello – 06.59946121 – email: [m.ianniello@sanita.it](mailto:m.ianniello@sanita.it)  
Referente del procedimento:  
Dr. Alessandro Pastore – 06.59946899 – email: [a.pastore@sanita.it](mailto:a.pastore@sanita.it)

A proposito di censimenti e registrazioni in BDA si rammenta che nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2016 è stata pubblicata la Legge 28 luglio 2016, n. 154 *“Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale”* che prevede l’applicazione di sanzioni specifiche nei casi di omessa denuncia di detenzione di alveari nonché di comunicazione di variazione alla Banca Dati Apistica nazionale.

Allo scopo quindi di agevolare più possibile l’attività di registrazione in BDA delle informazioni da parte degli apicoltori o loro delegati, in modo particolare per quanto riguarda tutte le comunicazioni di variazione che interessano gli alveari, la scrivente Direzione Generale ritiene essenziale apportare una modifica nelle attuali procedure di gestione della BDA relativamente al meccanismo della *“validazione”*; ai sensi dell’articolo 2, punto f) del DM 04 dicembre 2009, la validazione è infatti *“il procedimento operativo al termine del quale il dato è accettato e registrato in BDA”*, e non un meccanismo di tipo autorizzativo di informazioni comunicate e registrate direttamente da parte dell’apicoltore o suo delegato.

Tale pratica deve pertanto intendersi applicabile limitatamente alle prime iscrizioni degli apicoltori nella Banca Dati Apistica, cioè quando contestualmente alla richiesta di registrazione i Servizi veterinari rilasciano il codice identificativo univoco (o codice aziendale), oltre che nei casi previsti da norme regionali inerenti la preventiva autorizzazione da parte del servizio veterinario per gli spostamenti di materiale apistico; resta fatta salva, naturalmente, la possibilità di verificare la correttezza e veridicità delle informazioni registrate/aggiornate in BDA da parte degli apicoltori e/o loro delegati mediante le attività di verifica sul territorio previste dalla normativa vigente.

La scrivente Direzione Generale ritiene quindi indispensabile consentire l’aggiornamento diretto della BDA da parte dell’apicoltore e/o soggetto delegato relativamente a tutti gli aggiornamenti inerenti gli alveari nonché per quanto riguarda le informazioni di base relative all’apicoltore (ad es. indirizzo, tipo attività, email, telefono, fax).

Si rammenta inoltre che i controlli da effettuarsi da parte dei Servizi veterinari competenti ai sensi del punto 11 del DM 11 agosto 2014 devono essere realizzati, partire dal 2017, esclusivamente con l’utilizzo della specifica check-list emanata dal Ministero della Salute (nota prot. n. 7447 del 24/03/2016) sottoponendo a controllo annuale almeno l’1% degli allevamenti apistici situati nel territorio di competenza, selezionati sulla base dell’analisi del rischio; la check-list suddetta comprende una serie di criteri di rischio da poter utilizzare per tale analisi, ivi compreso il criterio di rischio *“altro”* che può essere utilizzato qualora si individuino altri criteri ritenuti opportuni, come ad esempio la pratica del nomadismo, l’effettuazione di numerosi spostamenti, il verificarsi di numerose compravendite, ecc.

Infine, relativamente alla registrazione in BDA dei censimenti annuali si evidenzia che, seppure attualmente il sistema consente l’aggiornamento continuo in modo da poter inserire gli eventuali cambiamenti della consistenza, la nuova procedura consentirà la registrazione di un solo censimento

Direttore dell’Ufficio 2:

Dott. Marco Ianniello – 06.59946121 – email: [m.ianniello@sanita.it](mailto:m.ianniello@sanita.it)

Referente del procedimento:

Dr. Alessandro Pastore – 06.59946899 – email: [a.pastore@sanita.it](mailto:a.pastore@sanita.it)

(ufficiale) per ogni apiario nel periodo novembre-dicembre di ogni anno, ciò al fine di poter disporre di un dato certo ed univoco. Le modifiche della consistenza di tale censimento saranno consentite fino al 31/12 mentre per effettuare una eventuale modifica della data di riferimento (data censimento) sarà necessario eliminare il censimento precedentemente registrato ed effettuare una nuova registrazione.

Ringraziando per la cortese attenzione, si raccomanda la massima diffusione della presente nota e si resta a disposizione per ogni eventuale informazione.

IL DIRETTORE GENERALE  
\*f.to Silvio Borrello

\* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

*Direttore dell'Ufficio 2:*

Dott. Marco Ianniello – 06.59946121 – email: [m.ianniello@sanita.it](mailto:m.ianniello@sanita.it)

*Referente del procedimento:*

Dr. Alessandro Pastore – 06.59946899 – email: [a.pastore@sanita.it](mailto:a.pastore@sanita.it)